



Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Partenza - Roma, 13/10/2011
Prot. 37 / 0002794 / MA007.A001

*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*
Direzione generale per l'Attività Ispettiva
Divisione III - Coordinamento della vigilanza
ordinaria e tecnica

Indirizzi omissis

OGGETTO: *Indirizzi interpretativi in materia di autotrasporto –
Note di orientamento della Commissione europea n. 3 e n. 4-
Decisione della Commissione europea del 7/6/2011.*

Nel far seguito alla nota della scrivente prot. n. 37/0002140/MA007.A001 del 5/10/2011, di pari oggetto, si ritiene opportuno chiarire che la tolleranza introdotta con la nota di orientamento n. 4 della Commissione Europea (che disciplina la c.d. regola del minuto) continua ad applicarsi nel caso dei veicoli muniti di tachigrafo analogico o digitale di “vecchia concezione”, che, come è evidente, possono liberamente circolare, atteso che i tachigrafi digitali di “nuova concezione” - obbligatori per i veicoli immatricolati a partire dal 1° ottobre 2011 (come da Regolamento (CE) n. 1266/2009) - calcolano automaticamente la tolleranza in questione.

Pertanto, lo sforamento consentito dalla citata disposizione comunitaria non troverà più applicazione per i tachigrafi omologati dopo la data sopra specificata.

IL DIRIGENTE
(Dr. Vincenzo MAZZEO)